DETERMINAZIONE DELLA DATA DI INIZIO DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Art. 3

Le Amministrazioni dello Stato, sui fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione per l'anno 1972, relativi a funzioni da trasferire alle regioni nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, possono assumere impegni fino a concorrenza dei tre dodicesimi degli stanziamenti risultanti dallo schema di bilancio di previsione per lo stesso anno 1972 presentato al Parlamento il 31 luglio 1971 e dalle successive variazioni apportate con decreti del Ministro per il tesoro per l'attuazione di particolari provvedimenti legislativi.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1971, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/determinazione-della-data-di-inizio-dell-esercizio-delle-funzioni-da/art-3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it